

## **CDP VENTURE CAPITAL SGR – SOCIETÀ PER AZIONI**

### **INVITO A PRESENTARE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO DIRETTO PER IL FONDO MOBILIARE RISERVATO DI TIPO CHIUSO “DIGITAL TRANSITION FUND - PNRR”**

#### **1. OGGETTO DELL'INVITO**

CDP Venture Capital SGR S.p.A. (“**CDP VC**” o “**SGR**”) è la società di gestione di un fondo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “*Digital Transition Fund - PNRR*”, istituito in data 20 settembre 2022 (il “**Fondo**” o “**DTF**”), e sottoscritto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“**MIMIT**”) attraverso l'utilizzo di risorse stanziare dall'Unione Europea per il tramite dell'iniziativa NextGeneration EU e ricomprese nel PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” per un ammontare di EUR 400 milioni, in linea con le disposizioni della *Nuova CID*.

L'obiettivo di CDP Venture Capital SGR nell'ambito della gestione del Fondo è incentivare gli investimenti privati, migliorare l'accesso ai finanziamenti nell'ecosistema italiano delle start-up digitali e sviluppare il mercato del capitale di rischio nel settore, tramite la sottoscrizione, entro il 30 giugno 2026, di convenzioni di finanziamento con start-up, newco o fondi di venture capital per un ammontare necessario ad utilizzare la totalità delle risorse riservate al Fondo (EUR 400 milioni). Per il raggiungimento di tale obiettivo di utilizzo delle risorse, si precisa che verranno conteggiate anche le risorse soggette alle condizionalità ex ante per l'investimento nei round successivi, previste negli accordi di investimento relativi agli investimenti iniziali sottoscritti entro il 30 giugno 2026 e le risorse allocate nell'ambito degli investimenti conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Nuova CID e in conformità della precedente strategia di investimento del Fondo.

Fermo quanto sopra, e coerentemente con le caratteristiche della Missione, il Fondo investirà in *imprese target*, sia attraverso *investimenti diretti* che investimenti indiretti, al fine di favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell'Intelligenza Artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech, blockchain e della microelettronica, ovvero in altri ambiti della transizione digitale.

Pertanto, CDP Venture Capital SGR, in qualità di gestore del Fondo, intende invitare le *imprese target* interessate a presentare, secondo le modalità descritte nel presente invito (“**Invito**”), progetti idonei per l'investimento da parte del Fondo, aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 2, che saranno valutati da CDP Venture Capital SGR in piena autonomia e indipendenza.

L'Invito ha l'obiettivo di ricevere opportunità di “*investimento diretto*” in “*imprese target*” (come di seguito definite) per favorire la transizione digitale delle filiere.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE TARGET

In generale, si rappresenta che le risorse del Fondo saranno destinate per *investimenti diretti* e/o *investimenti indiretti* in *imprese target* attive in ambiti della transizione digitale.

Ai fini del presente Invito, si precisa che:

- (i) per “*investimenti diretti*” si indicano gli investimenti di equity e quasi equity nelle imprese target e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite dal Fondo;
- (ii) per “*imprese target*” si intendono, in particolare:
  - le *start-up* con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI (di cui alla Raccomandazione 361 dell'8 maggio 2003) delle filiere della transizione digitale e che realizzano progetti innovativi;
  - le *start-up* e le piccole e medie imprese che sono state costituite tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione oppure che è stata costituita con l'investimento di una grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione in ottica di *venture building*;
  - le *imprese holding* che, cumulativamente, (i) abbiano sede legale in uno Stato diverso dall'Italia e controllino (ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.) una delle imprese di cui ai precedenti alinea, e (ii) svolgano effettivamente il proprio *business* o abbiano programmi di sviluppo in Italia; si precisa in tale ipotesi che le risorse investite dal Fondo saranno impiegate dalle imprese ammissibili in Italia e la proprietà intellettuale sviluppata in Italia dovrà restare in Italia;
- (iii) per “*newco*” si intendono i veicoli avente forma societaria di investimento e/o co-investimento, creati ad hoc per l'investimento (anche indiretto) in imprese target.

L'investimento in *imprese holding* riguarderà fino a un massimo del 30% del numero delle *imprese target* in portafoglio.

In linea con il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo delle risorse del Digital Transition Fund gli accordi di investimento iniziali nelle *imprese target* dovranno disciplinare, *inter alia*, le condizioni per l'esercizio, da parte del Digital Transition Fund, di un diritto di opzione/sottoscrizione del futuro (ed eventuale) aumento di capitale (ovvero di diversi strumenti finanziari di quasi-equity) anche in misura più che proporzionale rispetto al *pro quota* spettante al Digital Transition Fund. L'esercizio di tale diritto dovrà essere assoggettato almeno alle seguenti condizioni:

- raggiungimento, entro un limite temporale predefinito, da parte dell'*impresa target*, delle milestone previste e disciplinate nell'accordo di investimento iniziale nell'*impresa target*;
- approvazione dell'investimento successivo da parte degli organi competenti di CDP Venture Capital SGR.

Qualora sia ritenuto economicamente sostenibile e vantaggioso per il Digital Transition Fund, CDP Venture Capital SGR potrà prevedere, negli accordi di investimento iniziali, un impegno vincolante

– in luogo della facoltà – a partecipare al *round* di investimento successivo. In tale ipotesi l'accordo di investimento iniziale dovrà prevedere almeno le seguenti condizioni:

- il raggiungimento, entro un limite temporale predefinito, da parte dell'*impresa target*, delle milestone previste e disciplinate nell'accordo di investimento iniziale nell'*impresa target*;
- la valutazione *pre-money* dell'*impresa target*, che dovrà essere compresa entro un intervallo di valore da prefissarsi tra un minimo e un massimo;
- la presenza nel *round* di investimento successivo di investitori terzi (rispetto al Digital Transition Fund).

Ferma la possibilità per CDP Venture Capital SGR di modificare le condizionalità *ex ante* previste negli accordi di investimento iniziale, resta inteso che, ai fini della verifica del raggiungimento dei target, CDP Venture Capital SGR potrà modificare dette condizionalità *ex ante* entro il termine del 30 giugno 2026, o il maggior termine eventualmente prorogato per la verifica dei target. CDP Venture Capital SGR ha l'obbligo di reinvestire, anche successivamente alla scadenza del *periodo di ammissibilità dell'intervento*, eventuali rientri di capitale (anche derivanti dal mancato avveramento delle condizionalità *ex ante*).

In linea con gli obiettivi di superamento dei divari territoriali, il 40% delle risorse investibili del Fondo sarà riservata da CDP Venture Capital SGR agli investimenti (diretti e indiretti) in operazioni da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), oppure che riguardino *imprese target* che abbiano sede operativa ubicata nelle predette Regioni, compatibilmente con le caratteristiche e il numero dei progetti che perverranno. A tal proposito, fermo restando l'indirizzo di CDP Venture Capital SGR di massimizzare l'investimento nelle Regioni del Mezzogiorno, la SGR potrà, a partire dal 1° gennaio 2025, investire l'importo riservato pari al 40% anche in Regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, tenuto conto dell'interesse primario di perseguire prioritariamente i target e gli obiettivi della Nuova CID.

Pertanto, fermo restando quanto suindicato e ferma l'autonomia di selezione e gestoria di CDP Venture Capital SGR, le opportunità di *investimenti diretti* che potranno essere prese in considerazione per l'intervento da parte del Fondo, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere ad oggetto *imprese target*, con particolare riguardo alle start-up, PMI e programmi di incubazione/accelerazione delle filiere della transizione digitale e le start-up e PMI che realizzano progetti innovativi, ivi incluse le piccole e medie imprese nate da *spin-off* di grandi imprese, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;
- b) riguardare l'*investimento diretto* in *imprese target* al fine di favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell'Intelligenza Artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech, blockchain e della microelettronica, ovvero in altri ambiti della transizione digitale;
- c) essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (vedi *infra*).

Avuto riguardo alla lettera c), si precisa che gli investimenti del Fondo saranno realizzati in linea con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, di seguito anche “RRF”) e stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Plan, di seguito anche “RRP”) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia). Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"). Si precisa, altresì, che, ai sensi di quanto chiarito nella Circolare MEF RGS n. 22 del 2024 recante “Aggiornamento Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, che aggiorna la Circolare MEF RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” che aggiorna la Circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021 “Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (la “**Guida Operativa**”), l’Investimento 3.2 ricade nel cd. “Regime 2, per il quale l’Investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH” ed allo stesso si applica la *Scheda 26 - Finanziamenti a impresa e ricerca* – contenuta nella suddetta guida in cui vengono specificati i vincoli connessi alle diverse tipologie di operazioni.

Al fine di non compromettere il rispetto del principio DNSH, saranno presi in considerazione solo le opportunità di investimento aventi ad oggetto attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Non saranno presi in considerazione i progetti di investimento presentati da *imprese target* la cui attività si concentri sostanzialmente<sup>1</sup> negli ambiti di cui al seguente elenco:

- i) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate<sup>2</sup>;
- ii) industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO<sub>2</sub><sup>3</sup>;
- iii) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti<sup>4</sup>;
- iv) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti<sup>5</sup>;
- v) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

<sup>1</sup> Il beneficiario finale è considerato "concentrarsi sostanzialmente" su un dato settore o attività se il settore o l'attività risulta costituire una parte essenziale della sua attività commerciale, rispettivamente in termini di ricavi lordi, di utili o di clientela. I ricavi lordi generati dal settore o dall'attività esclusi non devono in nessun caso superare il 50 % dei ricavi lordi totali.

<sup>2</sup> Ad eccezione di: a) attività e attivi per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

<sup>3</sup> Compresi attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>4</sup> Sono veicoli inquinanti i veicoli non a emissioni zero.

<sup>5</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché le azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Considerato quanto sopra, in conformità all'Accordo Finanziario, saranno esclusi i progetti di investimento in *imprese target* che presentino i seguenti codici NACE/ATECO:

05: estrazione di carbone (esclusa torba);

06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;

09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

19: Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

24.46: trattamento dei combustibili nucleari;

35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;

Fermo quanto sopra, CDP Venture Capital SGR valuterà il rispetto del principio DNSH caso per caso, anche mediante ausilio di esperti qualificati, secondo i seguenti criteri generali:

- per quanto riguarda il settore “industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO<sub>2</sub>”: si intendono non investibili le attività soggette al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste, non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
- per quanto riguarda il settore “produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti” si intendono escluse tutte le attività relative a veicoli con “emissioni diverse da zero” (inclusi i veicoli ibridi), rimanendo investibili le attività connesse alla mobilità elettrica, ad idrogeno o ad altra -propulsione ad emissioni zero;
- per quanto riguarda il settore “raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti”, si intendono escluse le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti in discarica e all'incenerimento e termovalorizzazione di rifiuti, rimanendo investibili le attività di trattamento rifiuti che favoriscono il recupero di materia e la generazione di materia prima seconda nell'ambito di progetti di economia circolare.

CDP Venture Capital SGR assicura che la politica di verifica del rispetto del principio DNSH viene applicata facendo riferimento alla lista di cui sopra, come eventualmente disciplinata e implementata, tempo per tempo, dalla legislazione nazionale, anche di rango regolamentare, applicabile alla misura. In particolare, per gli *investimenti diretti*, CDP Venture Capital SGR procederà ad effettuare le seguenti verifiche:

- (i) che le risorse non siano utilizzate per investire in *imprese target* la cui attività si concentri sostanzialmente<sup>6</sup> negli ambiti sopra elencati o che svolgano attività nei settori/codici NACE/ATECO sopra elencati (c.d. verifica *ex ante*), e
- (ii) che le *imprese target* abbiano rispettato l'impegno a non concentrare sostanzialmente<sup>7</sup> le proprie attività negli ambiti esclusi (sulla base della lista precedente), tramite la ricezione,

<sup>6</sup> Per la definizione di “concentri sostanzialmente” si veda la nota 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*

con cadenza annuale, di un'autodichiarazione che attesti il rispetto del principio DNSH nel tempo e disciplina specifiche clausole di salvaguardia a tutela dell'investimento delle risorse nei rispettivi accordi di investimento (c.d. verifica *ex post*).

### **3. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO**

Le opportunità di *investimento diretto* nelle *imprese target* dovranno:

- essere presentate dall'*impresa target*, o da soci dell'*impresa target* che abbiano il potere di rappresentare la medesima *impresa target* nella presentazione di opportunità di investimento (i “**Soggetti Interessati**”) e
- essere accompagnate da informazioni e da documentazione di supporto relative all'*impresa target*.

A tali fini, in sede di presentazione delle opportunità di investimento dovranno essere presentati i documenti richiesti dall'Allegato 1 “Due Diligence Checklist” del presente Invito, incluse le informazioni volte all'identificazione del titolare effettivo ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2 lettera d del Regolamento (UE) 2021/241, e l'attestazione di assenza del conflitto di interessi nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (DSAN) conformemente agli artt. 46-47 del DPR n.445/2000. Sarà obbligo da parte del proponente (Legale rappresentante) e del Titolare effettivo - qualora non coincidente con il Legale rappresentante – rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei confronti di CDP Venture Capital SGR.

Le opportunità di investimento, unitamente alle informazioni e alla documentazione fornita a supporto, saranno oggetto di autonoma valutazione da parte di CDP Venture Capital SGR, come meglio precisato *infra*.

Resta inteso che CDP Venture Capital SGR potrà richiedere l'acquisizione dell'ulteriore documentazione di dettaglio, ai fini dell'espletamento dello screening e dell'eventuale due diligence che sarà condotta sulle *imprese target*.

I Soggetti Interessati possono presentare i progetti per un eventuale investimento nelle *imprese target* da parte del Fondo, inviando la presentazione del progetto e la documentazione a corredo, all'indirizzo [digitaltransitionfund@cdpventurecapital.it](mailto:digitaltransitionfund@cdpventurecapital.it).

La stipula degli accordi perfezionanti l'*investimento diretto* da parte del Fondo resta subordinata alle autonome valutazioni e verifiche da parte di CDP Venture Capital SGR. A tal fine CDP Venture Capital SGR si riserva di richiedere in qualsiasi momento al soggetto la produzione di tutta la documentazione necessaria.

### **4. ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO: DUE DILIGENCE**

Fermo restando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea previsti dall'iniziativa NextGeneration EU e recepiti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, le opportunità di

investimenti ricevute saranno analizzate da CDP Venture Capital SGR in modo selettivo, conformemente a quanto previsto dalla politica di investimento del Fondo e in linea con le best practice di mercato. In particolare, in sede di analisi e di valutazione dell'investimento, CDP Venture Capital SGR applicherà le politiche e procedure aziendali interne volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione, dell'antiriciclaggio, dei rischi reputazionali, degli ESG, dell'antimafia, etc. Lo *screening* e la valutazione preliminare dell'investimento da parte del Fondo nelle *imprese target* sono pertanto rimessi all'autonoma, selettiva e insindacabile valutazione da parte di CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR effettuerà una *due diligence* delle *imprese target* che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà maggiormente meritevoli.

Gli *investimenti diretti* verranno perfezionati da parte del Fondo attraverso investimenti di *equity* e *quasi equity* nelle *imprese target*; in tale contesto CDP Venture Capital SGR avrà facoltà di selezionare le *imprese target* per operazioni di investimento di importo non elevato (i.e. fino a €1.000.000,00) facendo una *due diligence* autodichiarativa, ovvero basandosi su:

- a) i dati e le informazioni contabili e finanziarie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prospetti contabili, business plans, *due diligence* tecniche) forniti a CDP Venture Capital SGR; nonché
- b) le risultanze delle *due diligence* legali, eventualmente anche svolte in forma autodichiarativa da parte delle *imprese target* tramite un apposito questionario di *due diligence*, anche sulla base di formati standardizzati predisposti dalla stessa CDP Venture Capital SGR.

Ferma restando la necessità di esito positivo delle verifiche sui rischi dell'operazione, di conformità, AML (*anti money laundering*), nonché reputazionali, da svolgersi da parte di CDP Venture Capital SGR in conformità alle proprie procedure interne, nell'individuazione delle *imprese target*, CDP Venture Capital SGR potrà fare legittimo affidamento sui dati e sulle informazioni alla medesima fornite ai sensi del precedente paragrafo, senza la necessità di sottoporre nuovamente tali informazioni a propria *due diligence*.

La valutazione dell'investimento da parte del Fondo nelle *imprese target* è condotta da CDP Venture Capital SGR tenendo conto, tra l'altro, dei principi trasversali della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani. CDP Venture Capital SGR svolgerà, in conformità alle procedure interne, una *due diligence* ESG sulle *imprese target*, nell'ambito della quale verrà analizzato anche il profilo del rispetto della normativa in materia di pari opportunità e della protezione e valorizzazione dei giovani; all'esito della *due diligence* ESG sarà poi redatto un report ESG che evidenzierà la situazione dell'*impresa target* in tali ambiti. A parità di opportunità finanziaria delle potenziali operazioni di investimento, CDP Venture Capital SGR darà priorità (nel senso che analizzerà prima, su base trimestrale, l'opportunità al fine di perfezionare l'investimento) ai progetti che assicureranno il rispetto delle pari opportunità, dell'inclusività e della *diversity*.

Inoltre, ove le *imprese target* svolgano attività sensibili ai sensi delle normative rilevanti in materia di disabilità, CDP Venture Capital SGR avrà cura di assicurare, caso per caso, in occasione della stipula dell'accordo di investimento, il rispetto di tali normative da parte delle medesime *imprese target*.

I Soggetti Interessati potranno pertanto essere chiamati a produrre la documentazione ulteriore che CDP Venture Capital SGR reputerà necessaria, e a prestare ogni collaborazione a CDP Venture Capital SGR e/o ai consulenti dalla stessa eventualmente incaricati, utile a tali fini. CDP Venture Capital SGR potrà infatti avvalersi, nell'ambito della due diligence, anche di consulenti e advisor esterni, fermo il rispetto di appositi accordi di confidenzialità aventi a oggetto le informazioni trasmesse.

## **5. SELETTIVITA' DELL'ATTIVITA' DI CDP VENTURE CAPITAL SGR**

Come anticipato, CDP Venture Capital SGR svolge l'attività di investimento delle risorse del Fondo in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della normativa applicabile e del regolamento di gestione del Fondo, in conformità alle politiche e procedure aziendali in materia di investimenti, gestione dei rischi, antiriciclaggio, conflitti di interesse, rischi reputazionali, ESG, etc.

Tutte le opportunità di investimento presentate saranno pertanto rimesse alla valutazione autonoma e indipendente di CDP Venture Capital SGR. Nell'ipotesi in cui, in base alle risultanze dello screening iniziale delle proposte ricevute e degli approfondimenti eventualmente condotti da CDP Venture Capital SGR (anche in materia di conflitti di interesse, rischio reputazionale, etc), CDP Venture Capital SGR decidesse di non procedere con l'investimento da parte del Fondo, la medesima CDP Venture Capital SGR potrà a proprio insindacabile giudizio decidere di non avviare la due diligence o di terminare la due diligence già avviata, e non procedere con l'investimento, senza che alcun soggetto possa, in ogni caso, invocare alcuna pretesa o diritto ad alcun titolo nei confronti di CDP Venture Capital SGR e senza che da tale circostanza sorga alcun obbligo in capo a CDP Venture Capital SGR di dare comunicazione (preventiva o successiva) al Soggetto Interessato della decisione di non perfezionare l'investimento.

## **6. CAUSE DI REVOCA**

Nell'ambito degli audit ex post che CDP Venture Capital SGR effettuerà sulla base del rischio e conformemente al piano interno di audit, CDP Venture Capital SGR, previa attivazione delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente, potrà procedere con la revoca dell'*investimento diretto* concesso ai destinatari finali al verificarsi di motivi ostativi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accertamento di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo"), doppio finanziamento.

## **7. MONITORAGGIO, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE**

Le attività di monitoraggio, in termini di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Digital Transition Fund - PNRR, saranno svolte da CDP Venture Capital SGR in qualità di Soggetto Attuatore per il tramite del sistema informativo ReGiS.

Si rappresenta che le *imprese target* che beneficeranno dell'*investimento diretto* da parte del Digital Transition Fund - PNRR, in qualità di beneficiari finali, sono tenute a rispettare gli obblighi di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021. Ai sensi di tale articolo e in conformità alla Nota UdM PNRR del MIMIT 12/2023, tali *imprese target* dovranno garantire adeguata visibilità dell'investimento di cui saranno beneficiarie attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa NextGeneration EU, riportando il logo dell'Unione.

## **8. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Invito non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione all'investimento.

CDP Venture Capital SGR si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o annullare il presente Invito in qualunque stato dello stesso, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o diritto a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.

## **9. INFORMATIVA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) e dalla relativa normativa di attuazione incluse le successive modifiche e integrazioni, i Soggetti Interessati, con la presentazione dei progetti per l'investimento da parte del Fondo, autorizzano espressamente CDP Venture Capital SGR al trattamento dei dati forniti per la formulazione della stessa e, in generale, per la partecipazione alla presente procedura, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi, secondo quanto riportato nell'informativa allegata, fermi restando gli obblighi di riservatezza a cui CDP Venture Capital SGR è tenuta.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di CDP Venture Capital SGR S.p.A. raggiungibile all'indirizzo <https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/it/home.page>, nonché al sito web di Italia Domani raggiungibile all'indirizzo <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/finanziamento-di-start-up.html>.